# VIVAI ANTONIO MARRONE s.r.l.

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

## PARTE SPECIALE 3

# REATI IN MATERIA AMBIENTALE

**DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DELLA PARTE SPECIALE 3.**

La presente Parte Speciale n. 3 costituisce parte integrante del Modello di cui la VIVAI ANTONIO MARRONE srl si è dotato al fine di soddisfare le esigenze preventiva previste dal D.Lgs. 231/01.

Nella presente parte speciale sono innanzitutto indicati i reati presupposto contro l'ambiente previsti dall'art. 25 undecies del d.lgs. 231/01.

Quindi, in funzione dell'attività **risk assessment**, ed in particolare del settore di operatività, dell'organizzazione e dei processi aziendali che caratterizzano l'Azienda, sono state individuate quelle fattispecie di reato contro l'ambiente rispetto alle quali si è ritenuto concretamente sussistente il rischio di commissione.

Sono state quindi indicate le principali funzioni aziendali interessate da quanto previsto nella presente parte speciale, nonché rappresentati i processi aziendali, sia diretti che strumentali, nell'ambito dei quali potrebbero in concreto verificarsi le condotte illecite idonee ad integrare i reati presupposto previsti dagli artt. 24 e 25 del D.lgs 231/01 e per le quali è stato ritenuto sussistente il rischio di commissione del reato.

Sono stati inoltre illustrati i principi generali di comportamento e di controllo funzionali a ridurre il rischio di commissione dei suindicati reati presupposto, nonché i protocolli da rispettare nell'attività aziendale al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati.

Infine, sono stati individuati i flussi informativi da inviare all'OdV al fine di poter vigilare sul rispetto di tutto quanto previsto nel MOGC al fine di ridurre il rischio di commissione dei citati delitti presupposto.

Il fine di questa regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire la commissione dei *reati presupposto* ritenuti a rischio di accadimento.

Ovviamente i "destinatari", oltre che alle prescrizioni della presente Parte Speciale, dovranno attenersi anche ai Principi Generali e alle regole contenuti nella Parte Generale del Modello, al Codice Etico, alle procedure specifiche a cui si fa espresso rinvio.

## 1. ILLUSTRAZIONE DEI REATI

**Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 d.lgs. 152/2006).**
Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

*(omissis)*
Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. *(omissis)*

**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 d.lgs. 152/2006).**
*(omissis)*
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (oggi RENTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
*(omissis)*

**Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).**
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

**Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.).**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

**Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.).**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

**Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.).**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

**Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (Art. 137 d.lgs. 152/2006).**

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle

5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

*(omissis)*

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono

superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro (430).
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
*(omissis)*
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
*(omissis)*
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. *(omissis)*

**Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (Art. 257 d.lgs. 152/2006)**
Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

**Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 d.lgs. 152/2006).**
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
*(omissis)*

**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452-quaterdecies c.p.).**

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del Codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente;

4bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

**Sanzioni (Art. 279 d.lgs. 152/2006).**

1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a
3. 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
4. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
5. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, é punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
6. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

7. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.
8. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 euro a 154.937 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

**Art. 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Traffico esemplari.**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
   a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
   b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
   c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
   d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
   e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
   f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto venga

commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
*(omissis)*

**Art. 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 – Traffico esemplari.**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
   a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
   b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
   c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
   d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
   e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
   f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello

Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.
5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

**Art. 6 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 – Animali pericolosi.**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

*(omissis)*

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

*(omissis)*

**Art.3- bis Legge 7 febbraio 1992, n. 150.**

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

**Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549).**

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La

produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

**Inquinamento doloso (Art. 8, d.lgs.6 novembre 2007, n. 202).**
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
l danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

**Inquinamento colposo (Art. 9 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammendada euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

**Disastro ambientale (art. 452-quater del Codice penale).**
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa

e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

**Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies del codice penale).**
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

## 2. Ipotesi di Reato e configurabilità

| REATI IN MATERIA AMBIENTALE art. 25 | CONFIGURABILITÀ E RATIO DELLA NORMA |
|---|---|
| Attività di gestione di rifiuti non autorizzata **(Art. 256 d.lgs. 152/2006)** | Reato **configurabile** |
| Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari **(Art. 258 d.lgs. 152/2006)** | Reato **configurabile** |
| Inquinamento ambientale **(art. 452-bis c.p.)** | Reato **configurabile** |
| Delitti colposi contro l'ambiente **(art.452-quinquies c.p.)** | Reato **configurabile** |
| Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette **(Art. 727-bis c.p.)** | Reato **NON** configurabile<br>*In considerazione del contesto e dell'attività della società, non sono minimamente ipotizzabili le violazioni indicate nella norma.* |
| Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto **(Art. 733-bis c.p.)** | Reato **configurabile**<br>*In considerazione del contesto e dell'attività della società, sono minimamente ipotizzabili le violazioni indicate nella norma.* |
| Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; **(Art. 137 d.lgs. 152/2006)** | Reato **NON** configurabile<br>*In considerazione del contesto e dell'attività della società, non sono minimamente ipotizzabili le violazioni indicate nella norma.* |
| Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o | Reato **configurabile** |

| | |
|---|---|
| delle acque sotterranee **(Art. 257 d.lgs. 152/2006)** | |
| Traffico illecito di rifiuti **(Art. 259 d.lgs. 152/2006)** | Reato **configurabile** |
| Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti **(452-quaterdecies c.p.)** | Reato **configurabile**<br>La società si occupa di attività che comportano smaltimento dei rifiuti e può essere anche esternalizzata. |
| Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti **(Art. 260 – bis d.lgs. 152/2006)** | Reato **configurabile**<br>Contraffazione analisi certificati dei rifiuti<br>Il sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri è stato eliminato e sostituito dal sistema di tracciabilità RENTRI, tuttavia, il decreto 231/01 non è stato modificato e la relativa disposizione sembrerebbe applicabile. |
| Sanzioni **(Art. 279 d.lgs. 152/2006)** | Reato **non** configurabile Violazione dei limiti di emissione<br>La società non gestisce stabilimenti |
| **Art. 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Traffico esemplari** | Reato **NON** configurabile<br>*In considerazione del contesto e dell'attività della società, non sono minimamente ipotizzabili le violazioni indicate nella norma.* |
| **Art. 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 – Traffico esemplari** | Reato **NON** configurabile<br>*In considerazione del contesto e dell'attività della società, non sono minimamente ipotizzabili le violazioni indicate nella norma.* |
| **Art. 6 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 – Animali pericolosi** | Reato **NON** configurabile<br>*In considerazione del contesto e dell'attività della società, non sono minimamente ipotizzabili le violazioni indicate nella norma.* |
| **Art.3- bis Legge 7 febbraio 1992, n. 150** | Reato **NON** configurabile<br>*In considerazione del contesto e dell'attività della società, non sono minimamente ipotizzabili le violazioni indicate nella norma.* |
| Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive **(Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549)** | Reato **configurabile**<br>*In considerazione del contesto e dell'attività della società, sono minimamente ipotizzabili le violazioni indicate nella norma.* |
| Inquinamento doloso **(Art. 8, d.lgs.6 novembre 2007, n. 202)** | Reato **configurabile**<br>*In considerazione del contesto e dell'attività della società, sono minimamente ipotizzabili le violazioni indicate nella norma.* |
| Inquinamento colposo **(Art. 9 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202)** | Reato **configurabile**<br>*In considerazione del contesto e dell'attività della società, sono minimamente ipotizzabili le violazioni indicate nella norma.* |
| Disastro ambientale **(art. 452-quater c.p.)** | Reato **configurabile**<br>*Per la natura dell'attività aziendale e la tipologia principale dei rifiuti nonché per la suddivisione territoriale dell'attività aziendale il rischio del reato appare possibile* |

| | |
|---|---|
| Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività **(art.452-sexies c.p.)** | Reato NON **configurabile** |
| **(Art. 258 co. IV d.lgs. 152/2006)** | Reato **configurabile** |

## 3. I destinatari

La presente sezione è rivolta a tutti i Destinatari del Modello che si trovano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, come riportati nel relativo documento e di seguito richiamati:

- Amministratore Unico - RSGI;
- RSPP;
- Direttore tecnico.

### 3.1 Schema in dettaglio dei reati configurabili nell'assetto organizzativo suddiviso per aree in relazione al solo allegato "3" di parte speciale.

| PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO | POSSIBILI REATI CON RIFERIMENTO ALLA MAPPATURA DEI RISCHI | ESEMPI CONDOTTE ILLECITE IN CONCRETO REALIZZABILI |
|---|---|---|
| Gestione attività produzione, raccolta, trasporto, recupero, trasformazione, smaltimento, | Rif. A17 - Mappa dei Rischi Rif. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata **(Art. 256 d.lgs. 152/2006)** Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari **(Art. 258 d.lgs. 152/2006)** Inquinamento ambientale **(art. 452-bis c.p.)** e Delitti colposi contro l'ambiente **(art. 452-quinquies c.p.)** Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee **(Art. 257 d.lgs. 152/2006)** ***-Bonifica dei siti-*** Traffico illecito di rifiuti **(Art. 259 d.lgs. 152/2006)** | L'Azienda produce rifiuti per le attività di ufficio e soprattutto per le attività operative e dunque sotto tale profilo il reato è configurabile, attraverso una non illecita gestione dei rifiuti di cantiere (ad es. deposito di ingenti quantità di rifiuti indifferenziati privi di codice identificativo rifiuto). Il reato potrebbe essere anche commesso nell'esecuzione dei lavori in occasione dell'eventuale trasporto dei rifiuti di cantiere. L'inquinamento potrebbe avvenire qualora i rifiuti prodotti in ragione dei lavori non fossero, dolosamente o colposamente, correttamente depositati o smaltiti. Le condotte inquinanti potrebbe essere poste in essere in occasione dei lavori di manutenzione e riqualificazione del verde pubblico e privato. L'azienda tramite anche le ditte subappaltatrici potrebbe commettere il delitto in concorso con le ditte alle quali viene esternalizzata l'attività di smaltimento |

# 4. I PRINCIPI GENERALI

## 4.1. I principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività aziendali l'Azienda dovrà seguire le seguenti regole di comportamento:

a) Individuare i ruoli dell'organizzazione aziendale che debbono provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione in materia ambientale;
b) attività di aggiornamento, formazione e informazione in materia di ambiente;
c) gestire le azioni correttive poste in essere a seguito dei rilievi emersi;

## 4.2. Divieti generali:

È espressamente vietato, a tutti gli esponenti aziendali (management, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo operanti nell'ambito e a nome dell'Azienda), ai consulenti esterni e ai partners della Società:

- Comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ambientale considerate nell'art. 25-undecies del d.lgs 231/2001;
- Comportamenti che possano in qualunque modo favorire o causare la commissione dei reati ambientali considerati nell'art. 25-undecies D.lgs. 231/2001.
- qualsiasi condotta che possa nuocere alla tutela dell'ambiente.

**<u>In Particolare, è vietato:</u>**

- impedire, con atti od omissione, il regolare svolgimento delle ispezioni poste in essere a carico della Società dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale;
- omettere di comunicare alle autorità competenti eventuali eventi che possano arrecare danno all'ambiente;
- falsificare qualsiasi tipo di documento inerente la tipologia di rifiuti prodotta dall'Azienda o dalle subappaltatrici nell'ambito dell'esecuzione dei lavori loro affidati dall'Azienda, al fine di non ottemperare agli obblighi di legge, in materia di qualificazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- fornire dati non veritieri circa la natura dei rifiuti prodotti, trasportati o gestiti dall'Azienda o dalle Subappaltatrici nell'ambito dell'esecuzione dei lavori loro affidati dall'Azienda, nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti;
- fornire dati non veritieri circa la natura dei rifiuti prodotti, trasportati o gestiti dall'Azienda o dalle Subappaltatrici nell'ambito dell'esecuzione dei lavori loro affidati dall'Azienda;
- porre in atto comportamenti che possano favorire in qualsiasi modo attività di traffico
- illecito di rifiuti;
- porre in atto comportamenti che possano favorire in qualsiasi modo attività organizzate di traffico illecito di rifiuti.

## 4.3. I principi generali di controllo

Il sistema di controllo di RPR è costituito, nelle sue linee generali, secondo i "principi generali di controllo" di seguito descritti:

**TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI/ATTI**

Ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentato, coerente, congruo, così che in ogni momento risulti possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

**SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI**

All'interno di un processo aziendale, uffici diversi o più dipendenti intervengono nell'esecuzione del processo aziendale al fine di garantire che chi è competente per la fase autorizzativa dell'operazione aziendale, sia diverso da chi cura la gestione dell'operazione, nonché da chi cura gli aspetti amministrativo contabili.

Una contrapposizione tra responsabilità risulta teoricamente opportuna in quanto disincentiva la commissione di errori od irregolarità da parte di una funzione ed eventualmente ne permette l'individuazione da un'altra coinvolta nel processo.

**EVIDENZA FORMALE DEI CONTROLLI**

I controlli effettuati all'interno di un processo o una procedura sono adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.

**IDENTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL'OPERAZIONE/PROCESSO**

La responsabilità di una operazione/processo aziendale è chiaramente e formalmente definita e diffusa all'interno dell'organizzazione.

**FORMALIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI RILEVANTI**

Tutta la documentazione societaria è archiviata digitalmente, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti.

**Protocolli di controllo specifici.**

Con riferimento alla Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero l'Azienda vigila che le società Subappaltatrici, nell'esecuzione dei lavori loro affidati, si conformino ai seguenti comportamenti:

a) formale individuazione dei ruoli e delle responsabilità in ordine al rispetto delle disposizioni in materia ambientale con specifico riferimento all'esecuzione dei lavori loro affidati;
b) siano definite e formalizzate regole e responsabilità per l'identificazione e l'attuazione delle adeguate misure per la gestione dei rifiuti ordinari e straordinari quali: la raccolta e il deposito temporaneo in sito dei rifiuti assimilabili agli urbani, urbani e speciali deve essere effettuata in conformità alle normative e alle prassi di buona tecnica e di prevenzione ambientale, classificandoli e caratterizzandoli correttamente nelle categorie e classi di pericolo previste;
c) siano rispettati i limiti e gli obblighi della normativa in materia di miscelazione di rifiuti e di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
d) siano identificate le istruzioni adeguate alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
e) siano previste regole specifiche con riferimento alla qualifica iniziale e riqualifica

periodica dei fornitori per la verifica dell'idoneità tecnica, del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni in materia ambientale;

f) i rifiuti speciali, pericolosi e non, siano affidati esclusivamente a Società di trasporto/recupero e smaltimento autorizzate ed iscritte ai relativi Albi, avendo cura di accertare il conseguimento, anche da parte di fornitori e consulenti, delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
g) siano previste specifiche clausole contrattuali di rispetto delle norme in materia di tutela ambientale (D.Lgs. 152/2006) all'interno dei contratti con rilevanza ambientale;
h) sia predisposto il documento di valutazione degli impatti ambientali, diretti ed indiretti, della loro significatività e delle misure necessarie al loro contenimento, relativamente ai lavori da eseguirsi;
i) le autorizzazioni connesse con la compatibilità ambientale relative ai cantieri siano adeguate e mantenute in corretto stato di validità;
j) le procedure in caso di emergenza ambientale nell'ambito dell'attività dei cantieri siano adeguate e periodicamente soggette a verifica;
k) mantengano un registro nel quale siano annotati cronologicamente eventuali incidenti che hanno comportato significativi impatti ambientali;
l) riesaminino periodicamente il sistema gestionale per l'ambiente relativamente al Cantiere;
m) nel caso in cui il l'Azienda svolga in proprio attività di raccolta, stoccaggio, trasporto ed eventuale trattamento dei rifiuti a supporto della propria attività di manutenzione e riqualificazione del verde urbano pubblico e privato, vengano acquisite e rinnovate periodicamente le autorizzazioni di legge in tema di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti, applicabili all'attività d'impresa; venga rispettata tutta la relativa normativa applicabile all'attività d'impresa;

## 5. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai fini dell'efficace vigilanza sull'attuazione del Modello, i Destinatari, in relazione alle Attività Sensibili oggetto della presente parte speciale, si impegnano ad attivare flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza. L'Azienda garantisce a tal fine l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle strutture competenti ed ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario i quali, in ogni caso, potranno essere convocati dall'OdV ove ritenuto opportuno.

I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza sono i seguenti

| FLUSSI INFORMATIVI | FUNZIONI RESPONSABILE | PERIODICITÀ FLUSSO |
|---|---|---|
| Informativa sulle situazioni di criticità che potenzialmente potrebbero configurare o concretizzare reati ambientali | Amministratore Unico<br>Direttore Tecnico | Ad evento |
| Avvio ed esiti di visite ispettive di terzi in materia ambientale | Amministratore Unico<br>Direttore tecnico | Ad evento |
| Segnalazioni di incidenti, anche derivanti da fattori esterni (es. attività svolta da terzi), che hanno comportato impatti ambientali | Amministratore Unico<br>Direttore tecnico | Ad evento |
| Segnalazioni di incidenti in grado di comportare impatti ambientali verificatisi nei cantieri gestiti dalla Subappaltatrici | Amministratore Unico<br>Direttore tecnico | Ad evento |
| Segnalazioni di Inottemperanza da parte delle Subappaltatrici alle disposizioni di legge in materia ambientale | Amministratore Unico<br>Direttore tecnico | Ad evento |

È, infine, attribuito all'OdV il potere di accesso a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento della propria attività. L'OdV può a tal fine richiedere in ogni momento qualsiasi informazione, dato, documento o notizia ai Destinatari del Modello.

Resta altresì fermo il principio che ogni informazione o notizia che ai sensi del Modello possa considerarsi rilevante dovrà essere trasmessa tempestivamente all'OdV.

Qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente Protocollo, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni da comportare deroghe all'applicazione del Protocollo medesimo, è fatto obbligo a ciascun Destinatario di comunicare tempestivamente il verificarsi delle suddette circostanze al responsabile della funzione di propria pertinenza, i quali forniranno le istruzioni necessarie.